

COMUNE DI BIVONGI

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Organo di Revisione Economico-finanziaria

Verbale n. 7 del 14/05/2020

Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011"

L'Organo di revisione dr. Francesco Gallo in data 14 maggio 2020 ha completato l'esame della documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere il parere in relazione al "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Conto Bilancio 2019",

Tenuto conto che:

a) l'art. 3, comma 4, del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi prevede che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, al fine del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente...Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";*

b) il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con una unica deliberazione di giunta, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";*

c) che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Visto

- la determina n. 44 del 30/04/2020 assunta dal Servizio Finanziario sulla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;

- le determinazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi, che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, sono state assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria, e in particolare: 1) la determina dei Servizi Finanziari del 31.03.20 n. 31; 2) la determina Area Vigilanza del 22.04.20 n. 16; 3) la determina del Servizio Tecnico Manutentivo del 14.04.20 n. 37; 4) la determina dei Servizi Amministrativi del 08.04.20 n.31;

Considerato

- che il Responsabile del Servizio Finanziario con i Responsabili dei Servizi Amministrativo, Manutentivo e Vigilanza hanno condotto la ricognizione e le verifiche al fine di riallineare i valori di accertamenti e impegni alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, in modo da fornire una situazione aggiornata della consistenza dei residui;

- che è stata ricevuta documentazione integrativa e chiarimenti dai Servizi finanziari, dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Tecnico Manutentivo nelle date del 30.4.20 e del 5/14.05.2020;

Dato atto

- che l'Organo di revisione ha proceduto, con controllo a campione e richieste documenti e chiarimenti a mezzo pec del 28.04, del 06.05 e del 12/13.05.2020, alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, nonché ha sollecitato i responsabili dell'Ente a fornire l'adeguata motivazione sulle singole operazioni di stralcio; al riguardo specifiche note sono state fornite dal Servizio Tecnico Manutentivo, dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Finanziario.

- che il Responsabile del servizio Manutentivo, per le opere in corso di realizzazione, per il capitolo 1840 relativo ai lavori "Patti per il sud Completamento Auditorium", nel definire l'eliminazione dell'importo a residuo 2018, ha comunicato (pec 5 /8.05.2020) che per mero errore, per tale anno, tra i residui attivi non è stato mantenuto l'accertamento correlato, pertanto, considerato che per il 2018 risulta anche l'assenza di impegni assunti dall'Ente (risposta pec 8.05.20), nel riaccertamento dei residui al 2019, ha eliminato questo residuo per l'insussistenza della spesa. Al riguardo il Revisore raccomanda, al fine di evitare per il futuro errori, il rispetto dei principi contabili nella formazione dei residui e nella fase di riaccertamento annuale degli stessi con costituzione del FPV parte corrente e parte capitale nei casi previsti dalla vigente normativa: per il FPV relativo alle opere pubbliche evidenzia che il D.M. 1.03.2019 ha modificato il principio contabile 4/2, disciplinando specifiche ipotesi di costituzione del fondo. Si raccomanda altresì la corretta redazione del cronoprogramma degli investimenti, nonché il costante controllo degli impegni e degli accertamenti per le opere in corso di realizzazione, in quanto eventuali errori possono compromettere gli equilibri finanziari dell'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, che i responsabili dei servizi hanno fornito sintetica motivazione, e non una "adeguata motivazione" dello stralcio per come stabilito dal p.to 9.1 del principio contabile applicato 4/2, ossia "attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie". Il Revisore al riguardo rileva che, sul campione di impegni e accertamenti verificati, ha riscontrato l'esistenza dei presupposti delle eliminazioni degli stessi, tuttavia invita alla puntuale osservanza del sopra richiamato principio. I residui attivi da riportare sono stati integrati a seguito delle verifiche, in particolare prevedendo per il capitolo 565 (Proventi materiale legnoso) l'accertamento nel 2019 e reimputazione dello stesso al 2020, anno di esigibilità dell'obbligazione.

Infine, per i residui eliminati dal conto del bilancio, in presenza dei relativi presupposti, si invita l'Ente a mantenerne l'iscrizione nello stato patrimoniale con previsione del correlato F/do svalutazione crediti.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche, osservazioni e rilievi sopra evidenziati, esprime *parere favorevole alla proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019.*

L'atto di riaccertamento dei residui, in osservanza del principio contabile applicato 4/2, deve essere trasmesso al tesoriere.

Il Revisore Unico
(dot. Francesco Gallo)

